

PROTEGGERE GLI ATTIVISTI PER I DIRITTI UMANI

Una proposta di lavoro



INDICE

Introduzione

1. La Convenzione delle Nazioni Unite
 - 1.1. La Dichiarazione sui Difensori dei diritti umani
 - 1.2. Lo *Special Rapporteur* sulla situazione dei Difensori dei diritti umani
 - 1.3. I casi individuali

2. Le linee guida dell'Unione Europea
 - 2.1. Garantire protezione – Orientamenti dell'Unione Europea sui Difensori dei diritti umani
 - 2.2. Gruppo di lavoro “Diritti umani” del Consiglio dell'UE (COHOM)
 - 2.3. Missioni dell'Unione Europea

3. Esempi di normative e buone pratiche nazionali
 - 3.1. *Humanitarian visa scheme* (i visti umanitari) in Irlanda
 - 3.2. Le “*Shelter Cities*” in Olanda
 - 3.3. La normativa e le buone pratiche in Spagna
 - 3.3.1. Il coinvolgimento dei governi regionali in Spagna

4. Praticare la difesa dei diritti umani
 - 4.1. Il meccanismo dell'Unione Europea: ProtectDefenders.eu
 - 4.2. European Union Human Rights Defenders Relocation Platform
 - 4.2.1. Divenire un membro della Piattaforma
 - 4.3. Il manuale della ONG Front Line Defenders
 - 4.3.1. Metodi formali a disposizione dell'Unione Europea
 - 4.3.2. Metodi per la protezione fisica degli HRDs a disposizione dell'UE
 - 4.3.3. Metodi per monitorare la situazione degli HRDs a disposizione dell'UE

Conclusioni e raccomandazioni

INTRODUZIONE

La nuova legge per la cooperazione internazionale contiene alcuni riferimenti ai diritti umani che potrebbero essere sviluppati all'interno delle strategie che verranno definite nei prossimi anni. Da parte di molte Ong si lamenta infatti che l'assenza di risorse pubbliche per il sistema italiano di cooperazione è un problema minore rispetto all'assenza di strategie. In particolare una strategia di lavoro sui diritti umani, la loro protezione e difesa nei paesi in cui la cooperazione italiana è attiva sarebbe necessaria al fine di dare un valore aggiunto all'impegno internazionale del paese. Per elaborare tale strategia sarebbe opportuno costruire negli anni a venire un dialogo strutturato sulla difesa dei diritti umani con il MAECI e con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo, in modo da valorizzare e mettere a sistema l'impegno di ognuno.

E' proprio da questa riflessione che nasce il presente dossier. Con il nostro lavoro costruiamo relazioni con molte persone nei paesi di intervento: attivisti di Ong, ambientalisti, avvocati, giornalisti, membri di minoranze, sindacalisti, funzionari pubblici integerrimi. Obiettivo dei nostri progetti è quello di sostenere la loro azione, quindi ci facciamo guidare dalla loro visione strategica per il cambiamento sociale e culturale nei rispettivi contesti.

Il loro impegno per proteggere i diritti umani va però salvaguardato. Gli *human rights defenders*, ossia individui che lavorano pacificamente per salvaguardare i diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani¹ (adottata dall'Assemblea Generale delle NU nel 1948), sono troppo spesso in pericolo. E' frequente che queste persone vengano minacciate per la loro attività sociale e politica, per il loro credo religioso, per la loro onestà. L'ONU ha adottato una dichiarazione per proteggere gli attivisti per i diritti umani, l'Unione Europea delle linee guida (orientamenti, letteralmente), ed alcuni paesi europei come l'Irlanda, l'Olanda e la Spagna hanno avviato programmi ad hoc.

L'Italia invece non ha politiche e pratiche a tutela degli *human rights defenders*. Di solito per proteggere persone a rischio ci si affida ai network informali di ciascuna organizzazione ed alla personale cortesia di diplomatici illuminati. Ci si muove in modo disordinato, e molti attivisti da proteggere arrivano in Italia tramite i canali dell'immigrazione clandestina. Si potrebbe invece ambire ad un ruolo ed a politiche efficaci per la protezione degli attivisti, tutelando anche diritti e libertà fondamentali

¹ http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

che la Costituzione italiana sancisce e difende. I costi economici di tale scelta sono limitati, mentre il prestigio di uno Stato che protegge i difensori dei diritti umani è elevato. L'Italia potrebbe diventare la casa di molti attivisti da proteggere e ritrovare quel ruolo di paese mediatore che ne ha contraddistinto per anni la politica estera nel Mediterraneo e non solo.

Il presente dossier vuole essere quindi una breve lettura **ed una proposta di lavoro per politici e funzionari del MAECI e della AICS** nonché per i gruppi più sensibili a questo tema. Come Un ponte per... siamo disponibili a lavorare alla creazione di una rete italiana che si occupi di protezione degli attivisti per i diritti umani e cerchiamo alleanze per farlo. Un ponte per... sta lavorando da anni in progetti analoghi ed al momento gestiamo un centro a Baghdad per la protezione delle giornaliste e attiviste irachene a rischio per la loro attività di informazione ed il loro prendere la parola nello spazio pubblico in quanto donne. Negli ultimi anni abbiamo svolto azioni di protezione di sindacalisti iracheni, attivisti siriani, giornalisti tunisini. Ma vorremmo che queste tematiche rientrassero nelle strategie dell'Italia e non fossero relegate solo ai volenterosi sforzi di associazioni come la nostra.

Non possiamo pensarci sempre come Sisifo felice. Abbiamo bisogno di lavorare in rete.

Un ponte per..., Aprile 2016

1. LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE

Le Nazioni Unite hanno riconosciuto la necessità di un'azione a favore dei Difensori dei diritti umani (*Human Rights Defenders*) in vista di due importanti funzioni da loro svolte. In primo luogo, laddove i governi, le legislazioni nazionali, le forze di sicurezza, l'apparato giudiziario o lo stesso Stato non provvedano a fornire un'adeguata protezione dei diritti umani, gli *Human Rights Defenders* (HRDs) rappresentano l'ultima linea di difesa rimasta. In secondo luogo, gli HRDs sono spesso le vittime dirette di violazioni dei diritti umani, proprio a causa del lavoro che svolgono per tutelarli.

Avendo riconosciuto il ruolo vitale che gli *Human Rights Defenders* svolgono ed i pericoli a cui sono esposti, le Nazioni Unite hanno scelto di attuare azioni specifiche per proteggere sia gli individui che agiscono in protezione dei diritti umani, sia le loro attività. Il primo grande passo in tal senso è stato quello di riconoscere formalmente la "difesa" dei diritti umani come un diritto in sé e di riconoscere gli individui che agiscono in difesa dei diritti umani come "*human rights defenders*".

A tal fine, nel dicembre 1998, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la "Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti"², comunemente detta "Dichiarazione sui Difensori dei diritti umani". Il secondo passo è stato intrapreso nell'aprile del 2000 quando la Commissione sui diritti umani delle Nazioni Unite ha chiesto al Segretario Generale di nominare uno "*Special Rapporteur on human rights defenders*"³ con il compito di monitorare ed concretizzare l'attuazione della Dichiarazione.

1.1. La Dichiarazione sui Difensori dei diritti umani

La Dichiarazione in quanto tale non ha valore vincolante, ciononostante l'essere adottata per *consensus* dall'Assemblea Generale le conferisce un'autorevolezza morale sul piano internazionale e nazionale, oltre a rappresentare un impegno da parte degli Stati membri a mettere in atto le sue disposizioni.

²http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/Dichiarazione_delle_NU_sui_Difensori_DU.pdf

³<http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx>

L'elaborazione della Dichiarazione è stata lunga e articolata. I lavori sulla stesura della Dichiarazione sono iniziati nel 1984 e si sono conclusi solamente nel 1998 con l'adozione del testo da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU.

Il risultato finale è un testo molto pragmatico: il numero esiguo di articoli (20) non crea una nuova serie di diritti per gli *Human Rights Defenders*, bensì cerca di articolare i diritti già esistenti in modo da risultare di facile applicazione nei casi concreti. Seguendo tale *ratio* (e per cercare di aumentare il più possibile la sua diffusione) la Dichiarazione è stata tradotta in più di venti lingue.

È importante sottolineare come gli *human rights defenders* abbiano l'obbligo di condurre solamente attività pacifiche per rientrare sotto la protezione della Dichiarazione.

Le disposizioni della Dichiarazione possono essere suddivise in alcune macroaree: a) i diritti e la protezione accordati *Human Rights Defenders*; b) i doveri degli Stati; c) le responsabilità di tutti; d) il ruolo delle leggi nazionali.

E' utile menzionare che tra i doveri degli Stati rientrano: in primo luogo, il dovere di garantire la protezione, la promozione e l'implementazione di tutti i diritti umani; in secondo luogo, l'assicurare la protezione di individui sottoposti a qualsiasi azione di violenza, minaccia, ritorsione, discriminazione o azione arbitraria come conseguenza del loro legittimo diritto di esercitare i diritti sanciti in questa Dichiarazione; infine, di garantire e sostenere la creazione e lo sviluppo di istituzioni nazionali indipendenti per la promozione e la protezione dei diritti umani, come ad esempio *l'ombudsmen* o commissioni sui diritti umani.

1.2. Lo *Special Rapporteur* sulla situazione dei Difensori dei diritti umani

I compiti principali dello *Special Rapporteur* sono: a) cercare, ricevere, esaminare e rispondere alle informazioni sulle situazioni riguardanti gli *human rights defenders*; b) attivare collaborazioni e condurre dialoghi con i governi e gli altri attori interessati sulla promozione e l'effettiva implementazione della Dichiarazione; c) raccomandare strategie efficaci per migliorare la protezione degli *human rights defenders* e dare seguito a queste raccomandazioni.

Per rispondere a questo ampio mandato lo *Special Rapporteur* ha tre tipi di poteri.

Innanzitutto, attraverso i report annuali pubblici, presentati al Consiglio per i Diritti Umani (*United Nation Human Rights Council, UNHRC*) e all'Assemblea Generale, su argomenti o situazioni di particolare rilevanza che riguardano la promozione e la protezione degli *human rights defenders*.

In secondo luogo, attraverso le visite *in loco* nei paesi, in base alle quali lo Special Rapporteur elabora un report pubblico, nel quale potranno essere contenute anche delle raccomandazioni pratiche. E' importante evidenziare che queste visite possono avere luogo solo su invito da parte dello Stato interessato. Infine, attraverso la ricezione di proteste, i cd. *individual cases*, ossia casi specifici di violazione dei diritti umani degli *human rights defenders*.

1.3. I casi individuali

In questi casi l'informazione sulla violazione dei diritti di uno *human rights defender* può arrivare da una varietà di fonti, tra cui le autorità statali, le organizzazioni non governative, le agenzie delle Nazioni Unite, i media e gli stessi *human rights defenders*. Quando l'informazione arriva *allo Special Rapporteur* si determina, innanzitutto, se essa rientri all'interno dei compiti prestabiliti dal mandato delle Nazioni Unite. In secondo luogo, si cerca di determinare la veridicità della violazione dei diritti umani e l'attendibilità della fonte. In terzo luogo, lo *Special Rapporteur* contatta il governo dello Stato dove la violazione è stata rilevata.

Il contatto avviene solitamente attraverso un "*urgent appeal*" oppure una "*allegation letter*" indirizzata al Ministro degli Affari Esteri dello Stato in questione e, a seconda dello stadio in cui si trova la violazione – ossia se deve ancora essere compiuta (appello urgente) oppure se è già avvenuta e la situazione non è più modificabile (*allegation letter*). In entrambi i casi le lettere invitano lo Stato in questione a fornire informazione sugli eventi che preoccupano lo *Special Rapporteur*, e nel caso di "*urgent appeal*" invitano lo Stato a compiere tutte le azioni possibili per evitare che la possibile violazione in questione occorra. Le lettere inviate ai Governi sono confidenziali e restano tali fino alla loro pubblicazione nel Report sulle Procedure Speciali⁴, che avviene tre volte all'anno.

⁴ Le Procedure Speciali sono state istituite dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite al fine di rimanere costantemente aggiornati sulle attività svolte dagli *Special Rapporteur*.

2. LE LINEE GUIDA DELL'UNIONE EUROPEA

Sotto il profilo della promozione e della tutela dei diritti umani, anche l'Unione Europea svolge un'azione importante nelle sue relazioni esterne. Difatti l'Unione sin dalla sua nascita è annoverabile fra i soggetti internazionali maggiormente impegnati nella protezione dei diritti fondamentali, accanto alle Nazioni Unite. Si evidenzia, al riguardo, come il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, oltre al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, figurino tra le finalità dell'azione esterna dell'UE (articoli 3 e 21 Trattato UE). In tale quadro si ricollega l'azione europea di sostegno ai Difensori dei diritti umani, che è dal 2004 un elemento stabile dell'azione esterna dell'UE per quanto concerne le politiche di sostegno ai diritti umani.

Come già evidenziato, accade spesso che nei paesi terzi gli *human rights defenders* siano oggetto di attacchi e minacce e che i loro diritti siano violati. L'azione di protezione dell'UE si basa proprio sulla "Dichiarazione sui Difensori dei diritti umani"⁵ adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al fine di assistere e proteggere questi soggetti è stato elaborato il documento "Garantire protezione – Orientamenti dell'Unione Europea sui Difensori dei diritti umani"⁶ ("*Ensuring protection – European Union Guidelines on human rights defenders*") nel 2004, e poi successivamente rinnovate.

2.1. Garantire protezione – Orientamenti dell'Unione Europea sui Difensori dei diritti umani

Gli Orientamenti, o Linee guida, dell'Unione Europea costituiscono un solido quadro per i lavori comunitari volti alla promozione e alla tutela dei diritti umani nell'azione pratica della politica estera. Esse permettono di avere una visione completa del ruolo e delle aspirazioni dell'UE in tale ambito e ne costituiscono uno strumento pratico di attuazione, elaborato per produrre un concreto impatto sulla protezione dei diritti umani nei paesi terzi. Difatti, nel testo si rintraccia la volontà di attuare questi Orientamenti tramite strategie locali da parte delle missioni dell'UE in Stati terzi. Oltre a proporre metodi pratici per assistere e sostenere gli *human rights defenders* in ogni eventualità, gli Orientamenti esplicitano la gamma di azioni che l'UE può intraprendere nel momento in cui uno *human rights defender* è in pericolo.

⁵http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/Dichiarazione_delle_NU_sui_Difensori_DU.pdf

⁶<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16332-re02.it08.pdf>

In aggiunta, è subito chiarito il rapporto di coordinamento e mutuo rafforzamento che intercorre fra la “Dichiarazione sui Difensori dei diritti umani” delle Nazioni Unite e gli Orientamenti stessi. Non solo il riferimento alla “Dichiarazione sui Difensori dei diritti umani” delle Nazioni Unite è esplicito (gli Orientamenti usano l’articolo 1 della suddetta Dichiarazione come nozione per identificare gli *human rights defenders*), ma è anche prevista un’azione di sostegno e di raccordo da parte dell’UE nei confronti dell’operato del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e dello *Special Rapporteur on human rights defenders*. L’UE incoraggia i paesi terzi ad invitare lo *Special Rapporteur* ad effettuare le visite in loco ed appoggia l’assegnazione di finanziamenti adeguati per l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (*United Nation High Commissioner for Human Rights, UNHCHR*).

Le disposizioni degli Orientamenti dell’UE possono essere suddivise in macroaree: a) monitorare e riferire quanto concerne la situazione degli *human rights defenders*; b) sostenere e proteggere gli *human rights defenders*; c) promuovere la difesa degli *human rights defenders* negli Stati terzi e all’interno di fori multilaterali; d) sostenere le Procedure Speciali del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite; e) sostenere la medesima causa attraverso altri programmi UE, incluse le politiche di sviluppo ed in particolare attraverso un bando (*call for proposals*) annuale.

2.2. Gruppo di lavoro “Diritti umani” del Consiglio dell’UE (COHOM)

È il gruppo di lavoro "Diritti umani" del Consiglio dell’UE (COHOM)⁷ a individuare le situazioni nelle quali l’Unione Europea è chiamata a intervenire, e ciò avviene sulla base delle relazioni che esso riceve.

Il COHOM riceve vari tipi di relazioni, ma le principali sono di due tipi: innanzitutto le relazioni periodiche dei capi missione dell’UE⁸ sulla situazione dei diritti umani che essi inviano dai rispettivi paesi di accreditamento, con un focus specifico sulle situazioni che riguardano gli *human rights defenders*. In secondo luogo, le relazioni e le raccomandazioni dello *Special Rapporteur on human rights defenders* e degli altri

⁷ Il gruppo di lavoro “Diritti umani” (COHOM) è stato creato dal Consiglio dell’UE nel 1987, ed è responsabile per le tematiche sui diritti umani nel contesto delle relazioni esterne dell’UE. È composto da esperti sui diritti umani degli Stati membri dell’UE e dalla Commissione europea. L’agenda di questo *working group* copre i vari aspetti della politica di rafforzamento dei diritti umani attuata dall’UE, tra cui anche situazioni di emergenza concreta

⁸ Missioni dell’UE: ambasciate e consolati dei paesi parte dell’UE e delegazioni UE.

relatori speciali dell'ONU, degli organi del trattato, del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa e delle organizzazioni non governative.

2.3. Missioni dell'Unione Europea

Le missioni dell'UE agiscono come collegamento principale fra le istituzioni europee e gli *human rights defenders*. Esse infatti sono chiamate, in primo luogo, ad elaborare strategie locali di attuazione degli orientamenti UE nel paese ospitante.

In secondo luogo, ad organizzare, a cadenza almeno annuale, riunioni fra *human rights defenders* e diplomatici, in cui discutere la loro situazione e la politica europea a sostegno della loro opera.

In terzo luogo, a nominare un ufficiale europeo di collegamento sugli *human rights defenders* in modo da individuare facilmente un interlocutore per la comunità di difensori dei diritti nel paese ospitante.

In quarto luogo, a riconoscere apertamente il ruolo degli *human rights defenders* e la loro opera attraverso i media, la pubblicità, visite o inviti.

Infine, a visitare gli *human rights defenders* sottoposti a custodia cautelare e assistere, tramite propri osservatori, ai processi a loro carico.

3. ESEMPI DI NORMATIVE E BUONE PRATICHE NAZIONALI

Data l'estrema attualità dell'argomento molti Stati hanno assunto impegni concreti nell'ambito dell'assistenza agli *human rights defenders* negli ultimi anni.

Attualmente molti Stati europei hanno adottato strategie specifiche al riguardo: la **Finlandia** ha pubblicato, attraverso il suo Ministero degli Affari Esteri, delle *guidelines*⁹ per l'implementazione Linee guida dell'Unione Europea "*Ensuring Protection*"¹⁰; la **Norvegia**¹¹ e la **Svizzera**¹² hanno entrambe pubblicato delle loro linee guida indipendenti, ma prendendo spunto da quelle dell'Unione; la **Gran Bretagna** ha inviato in un documento delle *guidelines* per le proprie ambasciate sull'argomento¹³. Ugualmente anche oltre oceano si stanno facendo progressi al riguardo, come si evince dalla pubblicazione da parte del governo degli **Stati Uniti d'America** delle *guidelines* "*U.S. Support for Human Rights Defenders*"¹⁴.

Le più attive rimangono **Irlanda, Spagna, Paesi Bassi e Repubblica Ceca**. Come evidenziato dallo stesso *Special Rapporteur on the situation of human rights defenders* dell'ONU, l'Irlanda ha assunto un ruolo di leadership per quanto concerne le iniziative dell'UE nell'ambito degli Orientamenti sui Difensori dei diritti umani, contribuendo notevolmente alla protezione e difesa dei difensori e degli attivisti in pericolo nei loro paesi d'origine. A tal fine è utile evidenziare che gli Orientamenti stessi dell'UE sono stati adottati nel 2004 grazie all'iniziativa del governo irlandese. Ulteriormente, la Repubblica Ceca nel 2009, anno del suo semestre di presidenza al Consiglio dell'Unione Europea, ha promosso sotto la sua *leadership* l'iniziativa "*European Shelter City Initiative*"¹⁵. Delle azioni concrete dell'Irlanda, dei Paesi Bassi e della Spagna si parlerà di seguito.

⁹ "Protecting and Supportin Human Rights Defenders - Public Guidelines of the Foreign Ministry of Finland on the implementation of the European Union Guidelines on Human Rights Defenders", pubblicato nel 2014 dal Ministero degli Affari Esteri della Finlandia. Disponibile online in inglese <http://www.formin.fi/public/Print.aspx?contentid=323946&nodeid=49542&culture=en-US&contentlan=2>

¹⁰ Precedentemente esposte al paragrafo 2.1.

¹¹ <https://www.regjeringen.no/contentassets/b7384abb48db487885e216bf53d30a3c/veiledningmrforkjengelskfin.pdf>

¹² https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/MenschenrechtshumanitaerePolitikundMigration/Leitlinien-zum-Schutz-von-HRD_en

¹³ Non pubblicato

¹⁴ U.S. Support for Human Rights Defenders, U.S. Departement of State Bureau od Democacry, Human Rights and Labor <http://www.humanrights.gov/dyn/u.s.-support-for-human-rights-defenders>

¹⁵ Sono poche le informazione al riguardo. L'aspetto principale sembra riguardare la previsione di fornire più velocemente visti e alloggi temporanei ai Difensori in pericolo, da parte delle istituzione europee e degli Stati membri.

3.1. Humanitarian visa scheme (Visti umanitari) in Irlanda

Il governo irlandese è stato un precursore nello stabilire un processo accelerato per le procedure di ingresso degli *human rights defenders* in pericolo, attraverso il rilascio facilitato di **un visto Schengen di tre mesi su basi umanitarie**. Infatti, dal 2006 l'Irlanda ha un programma di rilascio visti interamente dedicato alle emergenze umanitarie. Lo scopo di questo programma è di fornire un approccio rapido al processo di richiesta di un visto, in modo da permettere ai Difensori, in momentaneo pericolo, di viaggiare in Irlanda per brevi periodi di tempo. Dato il profilo di questi casi, si mantiene un alto livello di confidenzialità su ognuno di loro. Il visto Schengen, della durata di tre mesi e rilasciato sotto il profilo di "emergenza umanitaria", è di solito *multy entry* e può essere esteso fino a 5 anni.

Concretamente la richiesta deve essere inoltrata attraverso le ambasciate o i consolati irlandesi nel paese di residenza del soggetto interessato. In caso non vi sia una rappresentanza irlandese in tale paese, il soggetto può inoltrare la sua richiesta tramite la rappresentanza presente in uno Stato vicino. In caso eccezionale si può rivolgere al **Human Rights Unit del Ministero degli Affari Esteri irlandese**, nella quale vi sono funzionari appositamente preposti a questo genere di casi.

Nonostante l'*humanitarian visa scheme* irlandese consenta una permanenza di soli 3 mesi, questo tipo di soluzione risulta ottimale per gli *human rights defenders* in pericolo nel breve termine, poichè offre una soluzione pratica per trasferire l'individuo in difficoltà in Irlanda nel giro di pochi giorni. È importante evidenziare che il tasso di ritorno degli *human rights defenders* che godono di questo particolare tipo di visto al loro paese di origine è vicino al 100 per cento.

Tale programma è amministrato in coordinamento con l'ONG irlandese *Front Line Defenders*.

Lo *Special Rapporteur* ha lodato il governo irlandese per gli sforzi svolti in tale ambito, ed incoraggia gli altri Stati dell'UE ad adottare un programma simile. Visti simili sono già stati adottati dalla Repubblica Ceca e dai Paesi Bassi.

3.2. Le "Shelter Cities" in Olanda

I Paesi Bassi nel 2012 hanno lanciato un'iniziativa chiamata "*Shelter Cities*"¹⁶. Quando gli *Human Rights Defenders* sono seriamente minacciati a causa del loro operato da attivisti, possono richiedere un alloggio temporaneo in sei città olandesi: Amsterdam, Groningen, L'Aja, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Tilburg, Utrecht.

Il periodo di permanenza di un HRD è piuttosto ridotto (dai 3 ai 6 mesi), questo perché la *ratio* è di fornire un periodo di "*rest and respite*" al Difensore al di fuori del suo paese, per poi poter affrontare nuovamente la lotta non violenta per i diritti umani quando le minacce saranno cessate.

Il programma fornisce per ogni Difensore: alloggio, una persona di riferimento locale in ogni città aderente, la copertura totale delle spese di viaggio e vitto, l'assicurazione sanitaria, l'opportunità di forse dei *training* per incrementare il livello di preparazione del suddetto. Ulteriormente, un importante principio dell'iniziativa è che gli *human rights defenders*, possano continuare a svolgere il loro lavoro, anche se a distanza.

La direzione di questo progetto è stata affidata ad un comitato indipendente, composto da rappresentanti delle Ministero degli Affari Esteri olandese e dai rappresentanti delle ONG e delle università coinvolte. Questo comitato ha il principale compito di selezionare gli HRDs da ospitare in base a dei criteri precedentemente concordati.

È stato stimato che il costo di ogni singolo Difensore ospitato, per un periodo di tre mesi, sia stato di circa € 30.000. Le città hanno fornito un parte dei fondi, variando dai € 50.000 de L'Aja ai € 100.000 del comune di Amsterdam; mentre il Ministero degli Esteri ha fornito € 500.000 per il periodo dal 2015 al 2017.

La creazione di questo programma è stata guidata dall'ONG Justice and Peace¹⁷. Il Ministero degli Esteri olandese è stato coinvolto in più aspetti del progetto, tra cui la selezione dei HRDs da ospitare, la realizzazione di una procedura accelerata per il rilascio dei visti per i suddetti, oltre ad aver fornito parzialmente i fondi per l'iniziativa.

Oltre a fornire un rifugio agli *Human Rights Defenders*, l'iniziativa è stata in grado di dare un forte segnale a governi e individui delle loro nazioni di provenienza: sostenendo pubblicamente il Difensore, l'iniziativa del governo olandese dimostra che le violazioni sui diritti umani denunciate dall'attivista minacciato sono prese seriamente in considerazione da parte della comunità internazionale. Questo lancia un chiaro

¹⁶ <https://hrdrelocation.eu/en/resource/d1dcd277-1a4f-4538-8816-5d9a64fc07c1>

¹⁷ <http://en.justiceandpeace.nl/human-rights-defenders-and-security/shelter-city-initiative>

messaggio non solo al governo, ma anche agli altri eventuali HRDs in patria che non si sentiranno più soli.

3.3. La normativa e le buone pratiche in Spagna

In Europa è la Spagna ad avere a livello statale il programma più longevo di protezione degli *human rights defenders*, dato che opera sin dal 1999. Inizialmente esso era indirizzato specificatamente agli *human rights defenders* provenienti dalla Colombia, ma attualmente è aperto a tutte le nazionalità, anche se tuttora rimane utilizzato principalmente per gli *human rights defenders* provenienti dall'America Latina.

In concreto, l'identificazione degli *human rights defenders* in pericolo è effettuata dalle ONG sul campo, dagli attori statali oppure dagli stessi *human rights defenders* che si rivolgono ad un'ambasciata. Conseguentemente l'ambasciata provvede a verificare i casi prima di riferirli, attraverso un canale sicuro, all'Ufficio per i Diritti Umani del Ministero degli Affari Esteri spagnolo.

Prima di deferire un caso all'ambasciata per gli accertamenti, l'Ufficio per i Diritti Umani consulta il Desk Regionale del Ministero degli Affari Esteri. Una volta che la decisione finale viene presa, l'unità degli affari consolari domanderà all'ambasciata di rilasciare un "permesso di residenza per circostanze eccezionali". Tale permesso esclude la possibilità di lavorare ed ha una validità massima di 12 mesi, ciononostante il permesso può essere esteso per altri 12 mesi se lo *human rights defender* non è nella possibilità di tornare nel suo paese d'origine a causa della persistenza della situazione di pericolo.

Il tempo medio che intercorre fra il "*referral*" e il rilascio del visto è approssimativamente di uno o due mesi, anche se in alcuni casi può richiedere più tempo. Tale programma risulta ottimale per il ricollocamento di *human rights defenders* che non siano in estremo pericolo, proprio alla luce della relativa lunghezza delle pratiche.

In generale, la Spagna è disposta ad accogliere e rilascia annualmente intorno ai 30 visti speciali per gli *human rights defenders*. Di questi visti, tra i 5 e i 10 sono rilasciati sotto il programma finanziario del governo, altri attraverso ONG, infine gli ultimi attraverso i programmi regionali, nello specifico delle regioni della Catalogna, dell'Asturia e dei paesi Baschi. Inoltre, si rilevano i cosiddetti "*city shelter programmes*" (programmi di rifugio cittadini), come quelli intrapresi dalla città di Barcellona e da Palma de Mallorca, che offrono un *alloggio temporaneo* di uno o due anni agli *human rights defenders* in

pericolo. Per quanto concerne la collaborazione con le ONG, ad esempio Amnesty International provvede a trovare i fondi per un anno di permanenza in Spagna, che può essere esteso a due anni dal governo spagnolo.

Il suddetto programma ha come soggetti individui che hanno fortemente bisogno di protezione e che hanno infatti poche probabilità di rientrare al paese di origine alla fine del programma dato che spesso la loro vita continua ad essere in pericolo. Quasi il 30-40 per cento degli *human rights defenders* che hanno usufruito di questo programma vive ancora in Spagna.

3.3.1. Coinvolgimento dei governi regionali in Spagna

Come precedentemente accennato, in Spagna, le regioni ed i governi autonomi sono molto coinvolti in questo processo di protezione degli attivisti, attraverso la creazione dei “*city shelter programmes*”. Al riguardo il governo autonomo della Catalogna e la città di Barcellona co-finanziano l’ICORN¹⁸, che ad esempio si occupa di protezione degli scrittori e giornalisti. In maniera simile, il governo autonomo dell’Asturia ha un suo programma, che però è indirizzato specificatamente agli *human rights defenders* colombiani in pericolo, mentre il governo autonomo dei paesi Baschi sta attualmente iniziando un suo programma autonomo.

¹⁸ ICORN (*International Cities of Refuge Network*) è stato fondato nel 2006 e da allora è cresciuto costantemente fino a raggiungere oggi quota 40 città, ognuna delle quali offre un rifugio (“*shelter*”) agli scrittori in pericoli (scrittori intesi nel senso ampio del termine). Attualmente le città ICORN sono in Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Italia (inclusa la regione Toscana), Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna, Svezia e la Gran Bretagna, oltre che negli Stati Uniti. La sede amministrativa dell’ICORN si trova a Stavanger, in Norvegia, e lavora a stretto contatto con PEN International e il suo Writers in Prison Committee (WiPC).

4. PRATICARE LA DIFESA DEI DIRITTI UMANI

4.1. ProtectDefenders.eu: il meccanismo dell'Unione Europea

ProtectDefenders.eu è il meccanismo dell'Unione Europea di protezione per gli *Human Rights Defenders*. È stato creato affinché l'UE provveda a fornire un supporto stabile, omnicomprensivo e *gender-sensitive* agli individui e/o agli attori locali che combattono per promuovere e per difendere i diritti umani nel mondo.

Si prefissa di raggiungere tutti gli HRDs, anche quelli che lavorano nelle aree più remote e in paesi nei quali è particolarmente pericoloso lavorare in difesa dei diritti umani. Ha un particolare focus sui difensori maggiormente vulnerabili, vale a dire: donne protettrici dei diritti umani, difensori dei diritti dei LGBT, ambientalisti, difensori per i diritti sociali ed economici, difensori delle minoranze, avvocati e tutti quelli che combattano per la libertà di espressione e di associazione.

ProtectDefenders.eu è sostenuto da *European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)*¹⁹, che provvede a fornire il 95 per cento dei suoi fondi. Ha un budget di €15,000,000 per tre anni, oltre ad un Segretariato indipendente, con sede a Bruxelles.

Il Meccanismo è stato creato ed implementato da un consorzio di dodici organizzazioni non governative, da sempre attive nel campo dei diritti umani e della protezione degli HRDs.

I membri del consorzio sono: Front Line Defenders, Reporters without borders, World Organisation Against Torture (OMCT), Worldwide Movement Human Rights (FIDH), Urgent Action Fund, Forum-Asia, Peace Brigades International (PBI), Protection international, Ilga, ESCR-Net, Euro-Mediterranean Foundation of Support to HRD (EMHRF), East and Horn of Africa HRD Project (EHAHRDP).

ProtectDefenders.eu provvede a sostenere gli HRDs a rischio attraverso varie procedure, nell'ottica di fornire una risposta efficace, rapida e veloce dell'Unione. Alcune di queste procedure, che saranno spiegate più nello specifico a seguire, riguardano non solo l'appoggio in situazioni di emergenza degli HRDs, ma anche un sostegno alle organizzazioni per i diritti umani attive localmente; sono previste anche delle "*temporary relocation*" e dei training oltre ad azioni di advocacy.

¹⁹ <http://www.eidhr.eu/whatis-eidhr>

Helpline

ProtectDefenders.eu fornisce un supporto 24/7 per gli *Human Rights Defenders* che si trovano in situazioni di effettivo rischio attraverso la linea di emergenza, diretta da Front Line Defenders.

La “*helpline*”, come detto, lavora costantemente, oltre a fornire la possibilità che la chiamata sia inoltrata a qualcuno che parla Arabo, Inglese, Francese, Russo o Spagnolo. È stata previsto anche un servizio online per gli HRDs in difficoltà, che potrà essere inviato come un messaggio criptato attraverso un canale totalmente sicuro. Quindi i Difensori potranno contattare ProtectDefenders.eu anche attraverso l’utilizzo di una mail criptata.

Inoltre, attraverso i suoi partners, ProtectDefenders.eu svolge azioni urgenti, che possono includere: presentare appelli alle autorità competente, riferire il caso dinanzi l’UE o ai singoli governi, fornire degli alloggi temporanei ai Difensori per proteggere loro stessi, le loro famiglie e il loro operato, oltre a fornire assistenza medica ed a coprire le spese legali.

Temporary relocation

Se tutte le protezioni messe in atto non risultassero in grado di proteggere la sicurezza personale di uno *Human Rights Difender*, è prevista la possibilità di accedere al servizio della *temporary relocation* – come ultima misura per proteggere il difensore a rischio.

Queste funzionano attraverso delle “*emergency grants*” che provvedono a sostenere la riallocazione all’interno del proprio paese o all’estero, ove risulti necessario. Durante il periodo di riallocazione i Difensori a rischio possono riabilitarsi, sviluppare ulteriormente le proprie capacità attraverso i training, espandere i loro contatti, oltre a perseguire il loro operato a favore dei diritti umani in un postazione protetta, nell’attesa di un ritorno sicuro in patria.

Training

Con l’aumento dei rischi corsi dagli HRD, delle minacce ricevute e delle situazioni ostili con le quale gli stessi devono quotidianamente confrontarsi, aumentare le capacità degli stessi Difensori è oramai diventato un tema centrale. Per tale ragione l’Unione, nell’ambito di questa iniziativa, ha implementato dei programmi di *training* in modo da garantire la necessaria sicurezza del Difensore; l’obiettivo è dunque un approccio di *capacity building*, affinché gli attivisti acquisiscano gli strumenti per mitigare i rischi che

correno. I *training* sono sulla protezione, fisica ma anche digitale (cd. Cyber security), strumenti per l'advocacy, oltre a dei *training* sul sostegno psicologico per quei HRD che lavorano in situazioni di forte repressione. Altri *training* mirano a rafforzare le loro capacità in ambito finanziario, manageriale ed operativo. Tutti questi elementi risultano determinanti affinché l'HRD possa elevare il suo livello di sicurezza e la qualità del suo lavoro.

4.2. European Union Human Rights Defenders Relocation Platform (EUTRP)

La Piattaforma sugli HRDs dell'Unione Europea - *EU Human Rights Defenders Relocation Platform*²⁰ - si propone di radunare tutte le organizzazioni nazionali, regionali ed internazionali che sono coinvolte nei programmi di *temporary relocation*. L'obiettivo è di facilitare e assicurare la loro riallocazione.

Le attività della piattaforma sono le seguenti: identificazione degli HRD a rischio, fornitura di alloggi temporanei, cd. "*temporary shelter*", sia all'interno del loro paese d'origine che al di fuori di esso, se necessario.

La Piattaforma è il meccanismo operativo per le *temporary relocation* dell'iniziativa ProtectDefenders.eu, finanziata dalla Commissione Europea.

Il motivo per cui la Commissione ha sponsorizzato lo sviluppo e la implementazione della suddetta è riscontrabile in uno studio commissionato dalla Commissione nel 2011, che ha effettuato una mappatura di tutti programmi esistenti sulle *temporary relocation* di HRDs. Tale studio ha messo in evidenza quanto una maggior collaborazione e un maggior coordinamento, possano apportare un immediato beneficio a tutte le iniziative già in atto.

L'obiettivo principale della Piattaforma EUTRP è proprio il facilitare il coordinamento e la cooperazione fra i vari attori coinvolti in questa *mission*. La Piattaforma, tramite la creazione di un *network* e la promozione di un utile luogo di scambio di informazioni tra i vari membri, ha incrementato la qualità e la quantità del lavoro svolto, con beneficio degli HRDs in pericolo.

La *membership* della Piattaforma è piuttosto eterogenea: i suoi membri includono due università, due municipalità, trentasei organizzazioni non governative, sette Ministeri

²⁰ <https://hrdrelocation.eu/en/>

degli Affari Esteri (Azione Esterna dell'UE, Germania, Kazakistan, Olanda, Repubblica Ceca, Spagna e Svizzera). In questo modo si è in grado di rispondere alle diverse e molteplici necessità che possono sorgere con riguardo all'attività di protezione di un Difensore .

4.2.1. Divenire membro della Piattaforma

I membri possono essere città, università, ONG, associazioni, ministeri degli esteri e governi.

L'unico pre-requisito è che svolgano almeno una di queste attività:

- Attività relative alle *temporary relocation* degli HRDs a rischio, sia all'interno dello stesso paese o regione, sia all'estero.
- Provvedere assistenza (ad esempio, sistemi di comunicazione) agli HRDs a rischio.
- Fare *follow up* nelle situazioni di post-trasferimento degli HRDs, ossia dopo il ritorno nei loro rispettivi paesi (*in-country protection*)
- Sostenere gli HRDs che sono stati temporaneamente riallocati. Il supporto potrebbe consistere in:
 - Aiuto legale
 - Trattamenti medici
 - Supporto psicologico e riabilitativo
 - *Internship*
 - Borse di studio
 - Alloggi
 - Visti/permessi di residenza
 - Opportunità educative/*capacity building*
 - Fondi/supporto finanziario ai programmi.

4.3. Il manuale della ONG Front Line Defenders

Front Line Defenders²¹ è una ONG fondata a Dublino nel 2001 con lo scopo specifico di proteggere gli *human rights defenders* in pericolo, ossia individui che lavorano pacificamente per salvaguardare i diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani²². L'obiettivo principale di questa ONG è di dare un supporto rapido e pratico agli *human rights defenders* in difficoltà.

Il più recente manuale di protezione pubblicato dalla ONG, a settembre 2013²³, sintetizza le azioni che possono essere intraprese dall'Unione Europea a favore dei Difensori dei Diritti Umani, e le modalità per indurre l'Unione a prendere posizione.

In primo luogo, il manuale elenca i **metodi diplomatici formali a disposizione dell'UE**, per evidenziare la situazione alle autorità, ossia i *démarches*, le dichiarazioni pubbliche e il dialogo politico. Questi mirano ad aumentare l'interesse e la protezione verso gli *human rights defenders* da parte degli Stati terzi.

In secondo luogo, riporta vari **modi per aumentare la protezione fisica e la visibilità degli *human rights defenders***, come ad esempio la partecipazione ai processi che li riguardano, oppure il monitoraggio continuo della loro situazione.

In terzo luogo, **metodi per monitorare la situazione degli *human rights defenders*** nel loro paese d'origine.

4.3.1. Metodi formali a disposizione dell'Unione Europea

Esistono varie modalità per evidenziare la situazione, generale o specifica, degli *human rights defenders* alle autorità di un paese. L'*handbook* ne riporta quattro: i ***démarches***²⁴, **le visite ufficiali, le dichiarazioni pubbliche ed il dialogo politico**²⁵.

Per quanto concerne l'UE, gli Orientamenti stabiliscono che i ***démarches*** siano emanati a nome dell'UE nel suo insieme. Inoltre dovrebbero riguardare situazioni in cui gli

²¹ <http://www.frontlinedefenders.org/>

²² http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

²³ "The European Union: what it can do, getting it to take action", pubblicato nel 2013 da Frontline, disponibile online in inglese http://www.frontlinedefenders.org/files/Handbook_for_Hrds_EU_Action.pdf

²⁴ Il *démarche* è un metodo formale utilizzato per evidenziare delle problematiche alle autorità locali: è un documento scritto, consegnato al rappresentante di un governo terzo, solitamente in modo confidenziale, dato che rientra in quelle forme di diplomazia cd. "*quiet diplomacy*", ciononostante alle volte può essere accompagnato da dichiarazioni pubbliche.

²⁵ Con il termine dialogo politico si fa riferimento alle discussioni formalizzate e strutturate che avvengono fra governi.

human rights defenders siano in immediato o serio pericolo. Concretamente i *démarches* dell'UE sono consegnati dalla Presidenza di turno o dalla Troika (Presidenza di turno, prossima Presidenza e Commissione europea), ma tutti gli Stati membri dell'UE possono chiederne l'attuazione.

Oltre ai *démarches*, l'UE può evidenziare una situazione problematica, specifica o generale, anche durante le **visite ufficiali** dei rappresentati della Presidenza di turno, del Consiglio dell'UE o della Commissione europea in Stati terzi.

Inoltre, gli Orientamenti stabiliscono che le **dichiarazioni pubbliche** includano la condanna di minaccia o di attacchi contro gli *human rights defenders* laddove essi siano in immediato o serio pericolo. Concretamente queste dichiarazioni sono solitamente rilasciate dalla Presidenza dell'UE, sia a Bruxelles che nella capitale dello Stato in carica, ma possono essere anche rilasciate a livello locale, dai capi missione dell'UE. Tutti gli Stati membri dell'UE possono richiedere che una dichiarazione pubblica sia rilasciata.

Infine, l'Unione Europea considera il **dialogo politico** come il principale strumento per attuare le politiche delle sue relazioni esterne. Il dialogo politico a livello europeo solitamente si svolge nel quadro creato da accordi di cooperazione fra l'UE e i governi di Stati terzi, dato che i suddetti accordi stipulano un impegno comune, da parte di tutte le parti, nel proteggere i principi base dei diritti umani, della democrazia e della *rule of law*.

Ad esempio, con i paesi dell'area Mediterranea l'UE sta stabilendo dei sottocomitati sui diritti umani dove le tematiche riguardanti gli *human rights defenders* possano essere discusse. Il dialogo politico avviene, dunque, attraverso incontri regolari fra l'UE ed i governi *partner*, ma dato che possono passare mesi fra i vari incontri, questa modalità di intervento a favore degli *human rights defenders* non risulta adeguata per i casi urgenti.

4.3.2. Metodi per la protezione fisica degli HRDs a disposizione dell'UE

Secondo il manuale, i principali metodi per proteggere fisicamente uno *human rights defender* in pericolo possono essere: il rilascio di **visti d'emergenza**, che consenta allo *human rights defender* di lasciare il proprio paese in breve tempo in caso di necessità; il **monitoraggio dei processi** che coinvolgono gli *human rights defenders* direttamente o indirettamente, in modo da poter osservare che i fondamenti legali siano rispettati; aumentare la **visibilità pubblica** degli *human rights defenders*, attraverso un contatto visibile fra loro e la comunità internazionale; garantire **accompagnamento fisico** degli attivisti, in momenti di forte vulnerabilità.

Le politiche dell'UE non comprendono alcuna misura per proteggere fisicamente gli *human rights defenders* in grave ed immediato pericolo. Sarebbe quindi adeguata la formalizzazione di **Visti d'emergenza** per gli *human rights defenders* in grave pericolo, basandosi sull'esperienza e le buone pratiche di alcuni Stati membri. Come precedentemente evidenziato, l'Irlanda è dotata di una procedura efficiente e veloce per quanto concerne il rilascio di visti per gli *human rights defenders* in necessità.

L'UE dovrebbe **monitorare i processi** che coinvolgono gli *human rights defenders*, non solo in situazioni in cui essi sono direttamente coinvolti nel processo, ma anche quando sono sotto accusa soggetti che hanno violato i diritti degli *human rights defenders*. Concretamente, però, le missioni in loco dell'UE dovrebbero stabilire dei turni di rotazione per partecipare ai processi in nome della Presidenza di turno o della Troika, garantendo maggiore presenza e continuità in questa dimensione della protezione.

Garantire **visibilità pubblica** significa attivare un contatto visibile fra gli *human rights defenders* e l'Unione Europea. A tal fine l'UE stabilisce che gli *human rights defenders* dovrebbero essere ricevuti nelle missioni in loco e, a loro volta, dovrebbero essere visitati nelle loro aree di lavoro. Inoltre, le missioni dell'UE possono visitare i meeting annuali e gli uffici di organizzazioni sui diritti umani, partecipare alle loro conferenze stampa, oltre a visitare gli *human rights defenders* in prigione. In situazioni in cui questo può contribuire al benessere degli *human rights defenders*, le missioni dell'UE dovrebbero considerare la possibilità di visitare progetti sui diritti umani locali, partecipare ad eventi organizzati dagli *human rights defenders* locali, e organizzare conferenze stampa congiuntamente. Nel caso di visite ufficiali di rappresentanti dell'UE, essi possono, se appropriato, includere anche incontri con alcuni *human rights defenders*.

Infine, in via eccezionale, l'**accompagnamento fisico** di *human rights defenders* può essere garantito in momenti di particolare vulnerabilità, ad esempio: trasporto verso l'aeroporto o accoglienza a un aeroporto per evitare l'arresto o un attacco. Tale misura, non menzionata esplicitamente nei documenti UE, viene tuttavia praticata dalle missioni UE.

4.3.3. Metodi per monitorare la situazione degli HRDs a disposizione dell'UE

Per quanto concerne il processo di monitoraggio della situazione, generica o specifica, degli *human rights defenders* in uno Stato, risulta importante agire su più fronti.

Innanzitutto, stabilendo in maniera attiva **contatti diretti** con gli *human rights defenders*, in modo da poter garantire al meglio la loro sicurezza e protezione, monitorare la loro situazione e riportare gli sviluppi significativi, oltre a raccomandare misure concrete da intraprendere a vari livelli.

In secondo luogo, è necessario **pubblicizzare le iniziative intraprese a favore degli *human rights defenders*** a livello internazionale e non, poiché non tutti gli *human rights defenders* sono a conoscenza dell'impegno elargito a loro favore da parte di Stati terzi, delle organizzazioni internazionali (come l'ONU o l'UE) e delle ONG e dunque sono ignari delle possibili azioni che i suddetti soggetti internazionali possono intraprendere a loro beneficio – motivo per cui Front Line Defenders ha ritenuto necessaria la creazione di questo *handbook*.

In terzo luogo, gli *human rights defenders* possono essere sostenuti attraverso attività come il **capacity building** o **campagne per sviluppare la conoscenza pubblica del loro lavoro** o attraverso la **creazione di network di *human rights defenders*** sia a livello locale che a livello internazionale. Infine, è fondamentale garantirgli l'accesso a **risorse finanziarie** dall'estero, laddove necessario.

La Commissione europea ha sostenuto la **creazione di un network internazionale di protezione dei Difensori dei diritti umani**. Essa ha facilitato l'attuazione di tutte le summenzionate pratiche attraverso l'istituzione di un vero e proprio meccanismo europeo esclusivamente sugli *human rights defenders*, ossia **ProtectDefenders.eu** ed il suo braccio operativo, la **Piattaforma Europea per la relocation**.

Infine ha garantito agli *human rights defenders* **l'accesso a risorse finanziarie dall'estero**. Nello specifico l'UE, per il periodo dal 2011 al 2013 attraverso l'Iniziativa Europea per la Democrazia e per i Diritti Umani (EIDHR)²⁶ l'Unione ha allocato un totale di 22,16 milioni di euro²⁷ per sostenere gli *human rights defenders*. Questo fondo ha lo scopo di rafforzare lo *status* dagli *human rights defenders* e dei loro diritti fondamentali,

²⁶ L'Iniziativa Europea per la Democrazia e per i Diritti Umani (EIDHR) comprende le linee di bilancio relative alla promozione dei diritti umani, alla democratizzazione e alla prevenzione dei conflitti, politiche che devono essere realizzate essenzialmente in partenariato con le organizzazioni non governative (ONG) e le organizzazioni internazionali.

²⁷http://ec.europa.eu/europeaid/what/humanrights/documents/eidhr_strategy_paper_2011_2013_com_decision_21_april_2011_text_published_on_internet_en.pdf

in particolare il diritto ad un processo giusto ed equo, e di sostenere le loro attività, come la documentazione delle violazioni, oppure cercare soluzioni per le vittime delle violazioni e combattere contro la cultura dell'impunità. Il supporto finanziario da parte dell'UE può essere fornito sia dalla Commissione europea che dagli Stati membri.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

A livello ONU e di Unione Europea esistono normative e buone pratiche. Se l'intera gamma di modalità d'azione menzionate in questo report venissero applicate dagli Stati Membri, l'Unione Europea si distinguerebbe come l'attore mondiale capace di tutelare coloro che hanno visione, capacità e determinazione per innescare una trasformazione sociale e politica in senso democratico nei loro paesi. E' questa la migliore politica estera e di difesa che l'Unione può attuare, a sostegno di processi di cambiamento che altrimenti vedranno prevalere e rafforzarsi gli attori armati, gli estremismi e la violenza. La società civile e gli attori politici che tentano di realizzare strategie non violente, affermando una visione di pace positiva che implica il rispetto dei diritti umani, sono coloro che dobbiamo proteggere e sostenere affinché la loro voce si imponga, soprattutto in contesti di particolare tensione.

A fronte di un interesse e di un sostegno istituzionale, Un ponte per... potrebbe sin da subito collaborare con le istituzioni italiane per mettere in campo le seguenti azioni:

1. Organizzazione in Parlamento di un seminario con funzionari ONU, EU e della principale ONG irlandese impegnata sul tema.
2. Identificazione di un desk dedicato presso il MAECI che diventi il focal point per la protezione degli attivisti per i diritti umani e faciliti il rilascio dei visti per la re-location temporanea o altre azioni di protezione.
3. Predisposizione di un gruppo tecnico per lavorare ad una componente della strategia AICS dedicata alla protezione di Difensori dei Diritti Umani.
4. Coordinamento con Enti Locali, Ong ed Enti religiosi disposti a creare una rete di protezione sia nei paesi di provenienza degli attivisti, che includa attività di accompagnamento disarmato da parte di corpi civili di pace, sia una casa di fuga per programmi di *re-location temporanea* di attivisti in Italia.
5. Adesione del MAECI alla Piattaforma Europea per la re-location.

PROTEGGERE GLI ATTIVISTI PER I DIRITTI UMANI

Una proposta di lavoro

Dossier a cura di Silvia Merola

Collaborazione Domenico Chirico e Martina Pignatti Morano

Pubblicato nell'Aprile 2016

Associazione Un ponte per...

Piazza Vittorio Emanuele II 132

00185 Roma

Tel 0644702906

Fax 0644703172

info@unponteper.it

www.unponteper.it

c.f. 96232290583

In copertina: Tiziano Vecellio (1480/1485 – 1576) - Sisifo

